



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 dicembre 2012 (14.12)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0033 (NLE)**

---

**17277/12  
ADD 1**

**SIRIS 112  
SCHENGEN 78  
COMIX 711  
OC 716**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Consiglio

---

n. doc. prec.: 16960/12 SIRIS 104 SCHENGEN 74 COMIX 670  
11142/2/12 REV 2 SIRIS 44 SCHENGEN 45 COMIX 371  
11143/2/12 REV 2 SIRIS 45 SCHENGEN 46 COMIX 372

---

Oggetto: Regolamenti del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione)

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 19 dicembre 2012**

---

**Dichiarazione della Commissione**

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.